



COMUNE DI SALIZZOLE

(Provincia di Verona)

ORIGINALE

N. 48 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
-----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2021 - ART. 20, COMMA 1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P. n. 267/2000.
---------	---

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CAMPI ANGELO	Presente	MORELATO MARICA	Assente
CORRA' MIRKO	Assente	PASETTO PAOLA	Presente
DISSADERI DAVIDE	Assente	MANTOVANELLI LAURA	Presente
LUCCHINI ANGELO	Presente	Mirandola Tiziano	Presente
GUARNIERI LUCA	Presente	ANDREELLA DANIELE	Presente
BISSOLI MARCO	Presente	MORANDI MARIA ELENA	Presente
PASETTO GIACOMO	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dottor DE PASCALI ALESSANDRO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMPI ANGELO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2021 - ART. 20, COMMA 1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P. n. 267/2000.
---------	---

Il Sindaco/Presidente illustra l'argomento e riferisce che si pone in approvazione il mantenimento delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Salizzole.

Nessuno chiede di intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Ricordato che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, compresi quindi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., in sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2017, con deliberazione n. 46 in data 29/09/2017, il Comune ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Considerato che l'art. 20, comma, 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 66 in data 19 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- n. 54 in data 19 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- n. 45 in data 22 dicembre 2020, con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- n. 46 in data 28 dicembre 2021, con la quale si è provveduto ad approvare la ricognizione delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate ovvero essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., vale a dire di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Vista la deliberazione Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21.12.2018, con la quale sono state adottate le linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Richiamati gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) per l'anno 2018, pubblicati congiuntamente dal MEF Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti;

Dato atto che, per l'anno 2021, la comunicazione degli esiti attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro, avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2020;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive: ” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione*

complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

Rilevato, inoltre, che la Corte dei conti dispone: “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dal documento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, comma 1 e segg., D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. T.U.S.P., allegato A), alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, della quale si dà evidenza sintetica nella seguente tabella:

Partecipazione diretta:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZI EROGATI	ESITO DELLA RILEVAZIONE
CAMVO SPA	80017620230	5,96%	GESTIONE CALORE	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ESA-COM SPA	03062710235	0,50%	SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Partecipazione indiretta:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZI EROGATI	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ACQUE VERONESI SCRL	03567090232	3,82% CAMVO SPA	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ESA-COM SPA	03062710235	46,40% CAMVO SPA	SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Precisato che la società Gielle Ambiente Srl è cessata a seguito di fusione per incorporazione in ESA-Com Spa con effetto dal 01/12/2021;

Dato atto che non è necessario acquisire il parere espresso dall'Organo di revisione, in quanto trattasi di mero atto ricognitivo, che conferma l'assetto in essere;

Visti i pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, qui allegati per costituire parte integrante del deliberato e dato atto che sono tutti favorevoli;

Con voti palesi, favorevole ed unanimi, espressi nelle forme di legge, dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare la revisione periodica ordinaria al 31 dicembre 2021 delle società in cui il Comune di Salizzole detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede gli esiti evidenziati nella seguente tabella, con le motivazioni a supporto delle scelte di cui all'**allegato B)**:

Partecipazione diretta:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZI EROGATI	ESITO DELLA RILEVAZIONE
CAMVO SPA	80017620230	5,96%	GESTIONE CALORE	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ESA-COM SPA	03062710235	0,50%	SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Partecipazione indiretta:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZI EROGATI	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ACQUE VERONESI SCRL	03567090232	3,82% CAMVO SPA	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ESA-COM SPA	03062710235	46,40% CAMVO SPA	SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

3. Di precisare che la società Gielle Ambiente Srl è cessata a seguito di fusione per incorporazione in ESA-Com Spa con effetto dal 01/12/2021;

4. Di precisare inoltre che, trattandosi di mero atto ricognitivo che conferma l'assetto in essere, non è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione;

5. Di precisare altresì che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Successivamente, il Consiglio Comunale, rilevata l'urgenza di effettuare quanto prima le comunicazioni previste, con votazione palese, favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge, dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, ne dichiara l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2021 - ART. 20, COMMA 1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P. n. 267/2000.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
CAMPI ANGELO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.